



# COMUNE DI MASSANZAGO

(Provincia di Padova)

Via Roma n. 59 – 35010 – Tel. 049/5797001 – fax 049/9360020

Indirizzo web: [www.comune.massanzago.pd.it](http://www.comune.massanzago.pd.it) pec: [comune.massanzago.pd@pecveneto.it](mailto:comune.massanzago.pd@pecveneto.it)

C.F. 80009530280 . P.IVA 00703310284

Prot. n. 9811

## BANDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2013

(art. 11, Legge n. 431/1998)

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

**DAL 4 AL 30 DICEMBRE 2014**

**Sulla base dei criteri contenuti nella delibera della Giunta Regionale n. 1872 del 29.09.2014 è indetto il bando per la ripartizione del fondo per il sostegno del pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2, e n. 431/1998.**

I contratti d'affitto relativi all'anno 2013, per il quale viene chiesto il contributo, devono riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, a titolo di residenza principale ed esclusiva. I contratti non devono essere stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte di membri dello stesso nucleo familiare, per l'anno 2013.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2013.

### **1. Requisiti per la partecipazione al bando**

**A)** Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza nel Comune di Massanzago;
- b. aver avuto, nell'anno 2013, la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto;
- c. i canoni per il quale si richiede il contributo devono essere relativi all'anno 2013, limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
- d. condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
- e. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

- f. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto.
- g. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- h. se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- i. Gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato);

**B) Sono esclusi i nuclei familiari:**

- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetta al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:
  - pensioni esenti :
    - pensioni di guerra ;
    - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
    - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
    - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
  - redditi non assoggettabili all'Irpef:
    - rendite erogate dell'INAIL per invalidità permanente;
    - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale ( Ministero della Sanità – Ministero della difesa) del 28 dicembre 1992;
    - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
    - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

- premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali.
- f. il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g. la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 4.c);
- h. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad € 200,00;
- i. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare;

## **2 Altri vincoli e limiti**

- A.** In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- B.** La domanda è ammissibile per il numero di mesi nell'anno 2013 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.
- C.** Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2013, in altra Regione.
- D.** I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 6.

## **3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEE- fsa)**

**A.** L'indicatore della situazione economica per il fondo a sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del Dlgs n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

## **4. Modalità di calcolo del contributo del Fondo di Locazione**

L'ammontare del contributo, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà calcolato, come segue:

- a. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.d). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da €. 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.d.);
- b. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendono la spesa di riscaldamento per un importo non superiore ad € 700,00 e canone sopportabile con un massimo di €. 2.200,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di €. 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di cinque componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.
- d. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso al riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150%

della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31.12.2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

- f. Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a €. 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione;
- g. non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad €. 50.00.

## **5. Modalità di erogazione del contributo**

- A) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione.
- B) In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

A tale scopo presso gli uffici Comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione di autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

## **6. Termini di presentazione della domanda.**

Le domande potranno essere presentate

***dal giorno 4 al giorno 30 dicembre 2014.***

## **7. Modalità di presentazione delle domande.**

A. Le domande potranno essere presentate presso **l'Ufficio Segreteria** (tel. 049/9360131 -31) nei giorni seguenti:

- Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

o recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo:

***COMUNE DI MASSANZAGO – Via Roma n. 59 – 35010 MASSANZAGO (PD).***

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28.12.2000.

## **8. Documentazione**

A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione.

Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, all'atto di liquidazione del contributo potrà essere richiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati nella domanda e non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza (prevista al punto 1.A. h. e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che da diritto a risiedere in Italia.

**B.** E' tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la domanda con il supporto della seguente documentazione:

- a. attestazione ISEE in corso di validità;
- b. contratto (contratti) di locazione registrato, dell'avvenuto pagamento dell'Imposta di Registro per le annualità successive (Mod. F23) relativo all'anno 2013;
- c. bollettini o bonifici dei canoni di affitto corrisposti nell'anno 2013;
- d. bollettini delle spese di riscaldamento o condominiali, purché comprendano il costo di tale servizio corrisposti per l'anno 2013;
- e. se il richiedente è extracomunitario, permesso o carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- f. documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF.

## **9. Controlli.**

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## **10. Privacy.**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Massanzago, 4 dicembre 2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E SOCIALI  
(Luciana Novello)**